



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

(UFFICIO TRIBUTI)

TEL.0365/674012 - FAX 0365/674639

**IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

**GUIDA PRATICA
ANNO 2008**

INDICE

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 - CHI PAGA | 6 - DETRAZIONI DALL'IMPOSTA |
| 2 - DOVE SI PAGA | 7 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI |
| 3 - QUANDO SI PAGA | 8 - DICHIARAZIONI ICI |
| 4 - QUANTO SI PAGA | 9 - IMPORTO MINIMO |
| 5 - SU QUALE VALORE SI PAGA | |

1 - CHI PAGA

E' obbligato al pagamento **chi possiede a titolo di proprietà o diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) un fabbricato, oppure un'area fabbricabile.**

NB: In caso di contitolarità del possesso o del diritto può essere effettuato un unico pagamento da parte di uno dei contitolari anche per conto degli altri. All'atto del primo versamento congiunto il contribuente versante deve darne comunicazione al Comune.

2 – DOVE SI PAGA

L'I.C.I. deve essere versata sul conto corrente postale **n.12929253** intestato al **Comune di Polpenazze d/G** con l'apposito modulo reperibile presso l'ufficio postale e/o comunale **oppure mediante mod. F24**

3 – QUANDO SI PAGA

- **L'acconto pari al 50% del dovuto, dal 01 al 16 di Giugno dell'anno di riferimento.**
- **Il saldo, dal 01 al 16 di Dicembre dell'anno di riferimento.**

NB: E' possibile effettuare il versamento di quanto dovuto per l'intero anno di riferimento in una unica soluzione dal 01 al 16 di Giugno barrando la casella sia dell'acconto che del saldo. Tale possibilità è consigliata soprattutto per chi ha acquisito l'immobile nel corso del primo semestre dell'anno 2008 a causa della incertezza dell'esatto calcolo dell'acconto.

4 – QUANTO SI PAGA

Le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale sono attualmente le seguenti:

- a) **Abitazione principale e pertinenza = 5 ‰**
- b) **Altri immobili = 7 ‰**

5 – SU QUALE VALORE SI PAGA

- a) **Abitazioni (e relative pertinenze):**
Il valore imponibile è pari alla rendita iscritta al catasto urbano moltiplicata per 100 e rivalutata del 5% .
- b) **Fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati) e D:**
Il valore imponibile è pari alla rendita catastale aggiornata moltiplicata per 50 e rivalutata del 5% .
- c) **Fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe):**
Il valore imponibile è pari alla rendita catastale moltiplicata per 34 e rivalutata del 5% .
- d) **Aree fabbricabili:**

Il valore imponibile è pari a quello venale in commercio al 1° gennaio di ogni anno. Presso gli uffici comunali sono disponibili i valori minimi di ciascuna area stabiliti dalla Giunta Municipale denunciando i quali non si incorrerà in eventuali successivi accertamenti.

6 – DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

Per i contribuenti dimoranti e/o residenti nell'abitazione spetta una detrazione di **EURO 205,00** proporzionata ai mesi di possesso (Es: 12 mesi = 100%) e suddivisa con altri eventuali contitolari dimoranti e/o residenti.

- 1) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica insieme ai suoi familiari .
- 2) **L'aliquota ridotta per abitazione principale e la relativa detrazione si intende concessa al nucleo familiare.** Pertanto sarà cura degli uffici comunali provvedere al controllo, anche mediante confronto di dati con le anagrafiche e gli uffici tributi di altri comuni, nonché con l'Agenzia delle Entrate ecc, onde evitare che coniugi usufruiscano di più detrazioni per differenti immobili siti nel nostro comune od anche in comuni diversi.
- 3) **NOVITÀ 2008 - NUOVA DETRAZIONE**

La finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha previsto un ampliamento della detrazione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: dall'imposta dovuta si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. Tale ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui trattasi si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Il minor gettito per i Comuni viene rimborsato, dietro certificazione dell'Ente, con oneri a carico dello Stato.

Questa ulteriore detrazione non si applica per le abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito ai parenti come previsto nel regolamento comunale.

7 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- a) **Le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, ecc.), anche se iscritte in catasto con distinto numero di partita e distanti non più di 50 metri dall'edificio principale, scontano l'aliquota agevolata (5‰) e, nel limite della capienza, la detrazione. L'agevolazione opera fino a n. 2 garage (C6) e n. 1 altro vano (C2).**
- b) **Si considera abitazione principale sia ai fini dell'aliquota agevolata che della detrazione quella concessa in uso gratuito a figli o genitori, a fratelli e sorelle. La concessione d'uso deve essere certificata (atto notorio, certificato di residenza, bollette servizi pubblici).**
- c) L'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili con accertamento dell'ufficio tecnico comunale.
- d) Non sono imponibili i fabbricati rurali ed i terreni fabbricabili posseduti dagli imprenditori agricoli professionali iscritti negli appositi elenchi (ex scau) con obbligo di assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia e a condizione che il reddito dell'attività agricola sia superiore al 50% del reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef dell'anno precedente. Riferimenti normativi art. 2 comma 37 D.L. 262/06 – Legge 133/94. Per maggiori informazioni sull'esenzione o sull'accatastamento dei fabbricati rurali contattare l'ufficio tributi.

8 – DICHIARAZIONI ICI

Quando dichiararla

Dal 2 maggio al 2 luglio 2008

Deve presentare la dichiarazione

il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)

Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.

Si presenta se....

Nel 2007 sono stati: acquistati o venduti o per i quali si sono verificate modifiche sostanziali (es. immobili che sono stati trasferiti o sono stati oggetto di condono edilizio sui quali è stato costituito, o estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o che abbiano perso il diritto all'esenzione o all'esclusione dall' I.C.I., o che abbiano cambiato caratteristiche o che siano variate le percentuali di possesso).

Come dichiararla

Mediante apposito modulo ministeriale reperibile in Comune

Dove presentarla

Direttamente allo Sportello Tributi (P.zza Biolchi, 1 - Orario: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 e Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 - 18.00) o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al Comune di Polpenazze del Garda, riportando la dicitura "Dichiarazione ICI 2007".

Ricordarsi che al 1° gennaio 2007 (salvo modifiche strutturali) occorre indicare nella dichiarazione il valore rivalutato dell'immobile, cioè dichiarare per:

- fabbricati (rendita catastale netta + 5% coef.)
- aree fabbricabili (valore venale in commercio)

Ricordarsi che al 1° gennaio 2008 occorre utilizzare nel calcolo il valore rivalutato dell'immobile

9 – IMPORTO MINIMO DELL'IMPOSTA

Non si versa né si rimborsa l'ICI il cui importo non superi EURO 12,00

Consultare il regolamento ICI e regolamento sulle entrate tributarie per maggiori informazioni.